

A seguito di segnalazioni pervenuteci, nelle quali si denunciava come alcuni fisioterapisti, durante le attività di lavoro, manifestassero di fronte all'utenza:

- atteggiamenti negazionisti relativamente alla pandemia da Sars-CoV 2;
- contrarietà alla vaccinazione per presunte gravi conseguenze;
- alterazioni dello stato di salute per l'uso delle mascherine;

corre l'obbligo di alcuni chiarimenti.

Innanzitutto, fermo il diritto alla libertà di opinione (art. 21 della Costituzione), è necessario considerare il ruolo che il professionista sanitario, iscritto all'Ordine, assume nello svolgimento della sua attività, tanto nel servizio pubblico, quanto nel privato e in libera professione.

Il professionista dipendente pubblico, proprio in forza del **legame contrattuale** che lo lega ad una pubblica amministrazione, è tenuto all'adozioni di comportamenti **coerenti** all'azione dell'amministrazione stessa e agli **interessi di salute pubblica** che un'organizzazione sanitaria si prefigge. Può dunque avere personali opinioni sull'origine della pandemia, sulla sua diffusione, sui meccanismi di contagio e trasmissione, sulle azioni messe in atto per il suo contenimento, sulla efficacia e sicurezza dei vaccini, etc., ma è tenuto ad agire, nelle azioni e nei comportamenti, in coerenza con l'amministrazione di appartenenza (art. 2104 Codice Civile).

L'interesse e la tutela della salute pubblica sono i concetti che non portano ad una differenziazione tra dipendente pubblico e dipendente da sanità privata (dove è comunque presente un legame contrattuale), come anche tra questi e il libero professionista: anche quest'ultimo infatti agisce nell'ambito del diritto alla salute e alla cura della persona.

In questo senso deve intendersi il rationale alla base del **Decreto Legge 31 marzo 2021** "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", che al Capo 1, art.4 inserisce l'**obbligo di vaccinazione** per i professionisti della sanità che non entra in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto previsto all'interno dello stesso articolo (... Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge) in forza di un principio di interesse generale di salvaguardia della salute pubblica.

Volendo approfondire ulteriormente attraverso altre fonti, troviamo il Codice Deontologico dei Fisioterapisti, elaborato ed approvato da AIFI il 7/10/2011 ed acquisito dalla Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP (<http://www.tsrp.org/index.php/codici-deontologici-tsrp-e-pstrp/>) fornisce alcune indicazioni sul corretto comportamento del professionista nell'ambito della relazione con l'utenza e la cittadinanza, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro :

- Il Fisioterapista impronta la propria comunicazione ai principi di **evidenza, appropriatezza e sostenibilità**. Non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, false aspettative o infondati timori (art. 8)
- Il Fisioterapista **valorizza la relazione di cura** riconoscendola quale luogo privilegiato in cui si incontrano forti istanze etiche, umane e civili (art. 10)
- Il Fisioterapista **deve rispettare e fare applicare le norme in materia di sicurezza ambientale e sul lavoro**, proprie e nei confronti della persona assistita (art. 19)
- Il Fisioterapista si impegna a **mantenere il principio di lealtà comunicativa** nella relazione di cura (art. 24)

Dunque le difformità rispetto alle attuali azioni e indicazioni rivolte alla prevenzione e contenimento della pandemia in corso e alla salvaguardia della sicurezza e salute dei cittadini possono non essere condivise, ma

rimangono imprescindibili perché sono promulgate tramite strumenti giuridici dallo Stato e perché basate su principi di appropriatezza, sostenibilità ed evidenza scientifica.

La Legge 24/2017 (legge “Gelli”) che ha tra i suoi obiettivi quelli di incrementare la tutela sia degli assistiti e degli operatori sanitari, all’art.1 qualifica la **sicurezza delle cure** come parte costitutiva del diritto alla salute, ponendo i principi dell’evidenza scientifica alla base di questo assunto. L’attenzione alla **responsabilità professionale** presente nel testo normativo si applica a tutti i professionisti sanitari indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, con livelli diversificati di condivisione.

Per finire non possiamo tralasciare le prerogative degli Ordini che “agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di **tutelare gli interessi pubblici**, garantiti dall’ordinamento, **connessi all’esercizio professionale**” (art 4,c comma3 a, L. 3/2018) e pertanto sono chiamati “alla tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell’indipendenza della professione.

L’Ordine **promuove e fa rispettare il Codice Deontologico**, esercita il potere disciplinare nei confronti dei professionisti iscritti agli Albi, verifica che gli iscritti rispettino le regole dell’aggiornamento professionale, **tutela il cittadino, garantendo un corretto esercizio della professione**” (<https://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/lordine/>).

In forza di quanto precedentemente esplicitato sottolineiamo agli iscritti all’Albo dei Fisioterapisti la **responsabilità personale** che si assumono nell’espressione di personali opinioni, quali quelle delineate all’inizio del presente testo, durante lo svolgimento della propria attività professionale in presenza di utenti afferenti alla propria azienda/organizzazione/struttura, se non supportate da evidenze scientifiche, in caso di rimostranze o segnalazioni da parte di terzi.

Dal punto di vista etico non possiamo che stigmatizzare tali atteggiamenti in quanto contrari alla “tutela e alla conservazione del decoro, della dignità e dell’indipendenza della professione” (<https://www.ordineprofessionisanitariepisalivornogrosseto.it/lordine/>) e perché offensivi nei confronti di coloro che hanno contratto e contrarranno la malattia e nei confronti del ricordo di coloro che non hanno superato l’infezione.